

**N. 00304/2010 REG.ORD.SOSP.**

**N. 00640/2010 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**Sezione Staccata di Reggio Calabria**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 640 del 2010, proposto da:

-----, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Chiaro, con domicilio eletto presso Maria Teresa Chiaro Avv. in Reggio Calabria, via Sbarre C.Li n. 251;

***contro***

Ministero dell'Interno -Prefettura - Questura di Reggio Calabria-, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le R.Calabria, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n.15;

***nei confronti di***

-----

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

del decreto emesso in data -----, dallo Sportello unico per l'immigrazione di Reggio Calabria in persona del Dirigente, con il quale veniva archiviata la domanda di emersione dal lavoro irregolare e contestualmente revocata la richie-

sta di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal datore di lavoro del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno -Prefettura - Questura di Reggio Calabria-;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 il dott. Desirè Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, risulta condivisibile l'orientamento che ritiene il delitto di cui all'art. 14 c.5 ter D. lgs n. 286/98 non riconducibile al novero delle condanne ostantive all'emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell'art. 1 ter co. 13 lett. c) D.L. n. 78/09, convertito con modificazioni in l. n. 102/09 (così già Tar Reggio Calabria, 21 settembre 2010 n. 226, nonché TAR Toscana, ord. sosp. n. 296/10, 300/10, 301/10, TAR Veneto Ord. Sosp. n. 265/10; Tar Ancona Ord. Sosp. n. 349/10, e Cons. St., VI, 2 settembre 2010 n. 4066);

considerato, per altro verso, che il pericolo nel ritardo è agevolmente presumibile in ragione delle conseguenze negative – insuscettibili di adeguato ristoro per equivalente – che l'allontanamento dal territorio italiano avrebbe sulle condizioni lavorative e, in termini più generali, di vita dell'interessato;

ritenuto, quindi, che sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, alla luce dei motivi di ricorso, facendo obbligo all'Amministrazione di

riesaminare l'istanza, tenendo conto del principio di diritto prima richiamato ed impregiudicate le ulteriori valutazioni, ritenuto che il riesame deve essere completato, comunicato agli interessati e depositato in Segreteria nel termine di giorni 40 dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende il provvedimento impugnato ai fini del riesame.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 novembre 2011 .

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Ettore Leotta, Presidente

Giuseppe Caruso, Consigliere

Desirèe Zonno, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)